

## Lista domande ricorrenti sui PAI

### 1 Cos'è l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico?

*La legge n. 183/1989 (Riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) ha identificato nel "bacino idrografico" l'ambito territoriale di riferimento della difesa del suolo e suddiviso il territorio italiano in bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali. Alla costituzione dei bacini idrografici nazionali è corrisposta l'istituzione di altrettante Autorità di bacino. L'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico è un'Autorità di bacino di rilievo nazionale che estende il proprio ambito di competenza, pianificatoria e consultiva, all'interno dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.*

*Il decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), in attuazione della direttiva 2000/60/CE, ha successivamente suddiviso il territorio italiano in sette distretti idrografici prevedendo l'istituzione, all'interno di ciascun distretto, di un'Autorità di bacino distrettuale ove far confluire le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989.*

*In attesa della prevista decretazione attuativa le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono prorogate.*

### 2 Cos'è il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)?

*E' il Piano a scala di bacino idrografico che contiene una valutazione delle condizioni di pericolosità idrogeologica del territorio, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure stesse. Il PAI costituisce un sistema di riferimento organico di conoscenze e di regole attraverso le quali persegue gli obiettivi generali di prevenzione assicurando l'incolumità della popolazione e garantendo livelli di sicurezza e di sviluppo adeguati e compatibili rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico in atto o potenziali.*

### 3 Esistono diversi Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)?

*L'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico ha redatto il proprio PAI per stralci, come di seguito riportato:*

<b>Piano Stralcio</b>	<b>Stato di formazione</b>	<b>Pubblicazione</b>
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI 4 Bacini)	Approvato con DPCM 21 novembre 2013	G.U. n. 97 del 28.04.2014 sito <a href="http://www.adbve.it">www.adbve.it</a>
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAI L)	Approvato con DPCM 22 luglio 2011	G.U. n. 32 del 8.02.2012
Progetto di Prima Variante Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAI L) e delle corrispondenti misure di salvaguardia	Adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 9 novembre 2012	G.U. n. 280 del 30.11.2012 sito <a href="http://www.adbve.it">www.adbve.it</a>
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del sottobacino del fiume Fella	Adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 22 dicembre 2014	<i>(in attesa di pubblicazione)</i> sito <a href="http://www.adbve.it">www.adbve.it</a>

Le norme tecniche presenti nei diversi stralci sono state armonizzate allo scopo di assicurarne l'uniformità applicativa.

#### **4 Come posso consultare il PAI?**

Nell'apposita sezione del sito dell'Autorità di bacino al link <http://pai.adbve.it> si trovano tutte le informazioni relative al PAI dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI 4 Bacini), del fiume Livenza (PAI L) e del fiume Fella.

#### **5 Su quali aree territoriali si applicano le norme del PAI?**

La disciplina contenuta nelle norme di attuazione vale per le aree ricadenti all'interno dei confini dei bacini idrografici di competenza dell'Autorità (Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, Livenza). Le eventuali perimetrazioni e classificazioni di pericolosità di aree ricadenti in altri bacini idrografici – regionali e interregionali – adiacenti ma esterne ai confini dei bacini di competenza dell'Autorità, sono fornite a soli fini di completezza conoscitiva. In tali aree valgono le norme stabilite dalle rispettive Autorità di bacino regionali o interregionali.

#### **6 Dove posso trovare la cartografia della pericolosità idraulica e geologica relativa al PAI?**

E' possibile visionare e scaricare le cartografie in formato PDF, del tutto corrispondenti alla cartografia su supporto cartaceo, dal link <http://pai.adbve.it> selezionando il bacino di interesse e quindi la Tavola cartografica corrispondente all'area che si intende visionare.

#### **7 Cosa devo fare per acquisire i file in formato digitale (shape) relativi alla pianificazione di bacino?**

E' possibile ottenere il rilascio di uno o più shape file facendone apposita richiesta e utilizzando il modulo reperibile al link [http://www.adbve.it/Documenti/modulistica/modulo\\_richiesta\\_accesso.pdf](http://www.adbve.it/Documenti/modulistica/modulo_richiesta_accesso.pdf)

#### **8 Cosa si intende per pericolosità? E rischio? E mitigazione del rischio?**

Nel PAI il termine pericolosità si riferisce alla probabilità di accadimento di un evento (alluvionale o franoso) in un determinato periodo di tempo e in una data area di potenziale danno. Il concetto di rischio inteso come rischio totale è la combinazione dei vari rischi specifici e pertanto si identifica con le vittime, i feriti, le distruzioni ed i danni alle strutture, alle attività economiche e ai beni ambientali e culturali. Se ad esso si associa il valore degli elementi si ha una stima del danno. Con il termine mitigazione del rischio si comprendono tutte quelle azioni, attive o passive, sul processo in azione (fenomeno pericoloso) finalizzate alla riduzione del rischio e attuabili agendo sulla pericolosità e/o sulla vulnerabilità (misure strutturali o non, interventi, monitoraggi, misure di salvaguardia territoriali).

#### **9 Quali sono le disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, per le zone di attenzione e per le aree fluviali?**

Oltre alle norme specifiche previste per ogni singola tipologia di area individuata dal PAI, in ogni caso **in applicazione dell'art. 8** delle norme di attuazione, tutti i nuovi interventi consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere tali, **al fine di non incrementare le**

*condizioni di rischio, da:*

- ***mantenere o migliorare le condizioni esistenti*** di funzionalità idraulica;
  - *agevolare e comunque non impedire il normale deflusso* delle acque;
  - ***non aumentare le condizioni di pericolo*** dell'area interessata, anche a valle o a monte della stessa;
  - ***non ridurre complessivamente i volumi invasabili*** delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idrogeologica.*

## **10 Devo intervenire su un fabbricato esistente ubicato in un'area rappresentata dal PAI come "area fluviale", a chi devo chiedere l'autorizzazione?**

*Gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente nelle aree fluviali, sono indicati all'articolo 14 del PAI. La loro realizzazione è subordinata all'autorizzazione idraulica dei competenti Uffici della Regione del Veneto o della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.*

## **11 Si possono svolgere manifestazioni a carattere popolare (fiere, sagre e simili) in aree fluviali?**

*Il PAI non contiene specifici divieti all'installazione in aree fluviali di strutture temporanee purché non destinate al pernottamento di persone e completamente rimovibili a conclusione della manifestazione. Rimane comunque ferma la necessità di una verifica puntuale della compatibilità della manifestazione con le previsioni dei piani di protezione civile e del rispetto delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 8 del PAI (vedi **FAQ** n. 9) finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità.*

## **12 Si possono realizzare attracchi, approdi, darsene nelle aree fluviali?**

*Gli interventi finalizzati alla navigazione, compresa la nautica da diporto, sono consentiti previa autorizzazione idraulica dei competenti uffici regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Per la realizzazione di tali interventi, compatibili con la pianificazione di bacino, si possono consultare le apposite linee guida espresse dal Comitato tecnico con parere n. 7/2011 ([http://www.adbve.it/Documenti/pareriCT/ParereCT7-2011\\_darsene.pdf](http://www.adbve.it/Documenti/pareriCT/ParereCT7-2011_darsene.pdf)).*

## **13 Si può installare un impianto di piccola taglia (cosiddetto mini-idroelettrico) in area fluviale?**

*Le centraline idroelettriche ad acqua fluente che sfruttano modesti salti esistenti lungo il corso d'acqua sono impianti qualificati dalla legge di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza poiché diretti a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale qualificazione è estesa anche alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi. Pertanto poiché le norme del PAI relative alle aree fluviali consentono tutte le utilizzazioni ed attività le cui opere non interferiscono sul regime idraulico del corso d'acqua, è necessario, per la realizzazione di tali impianti, l'acquisizione dell'autorizzazione idraulica da parte dell'autorità regionale competente. Con riguardo ai singoli progetti, dovranno inoltre venire poste in essere quelle soluzioni e quei requisiti tecnici necessari a garantire che le singole strutture non incrementino le condizioni di criticità dell'area interessata.*

## **14 Si possono realizzare impianti eolici in aree pericolose?**

*Gli impianti eolici, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali possono essere assimilati alla categoria più generale prevista dalle norme dei PAI che riguarda la realizzazione di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico. Possono quindi essere realizzati previo accertamento di tutti i requisiti richiesti dall'apposita norma (articolo 9 comma 1, lettera g), nonché dalle disposizioni comuni per tutte le aree pericolose stabilite dall'articolo 8 (vedi **FAQ** n. 9). Dovranno inoltre venire poste in essere, in ogni caso, quelle soluzioni e quei requisiti tecnici necessari a garantire che le singole strutture dell'impianto non incrementino in alcun modo le condizioni di criticità, generali e locali individuate dal PAI, con riguardo alle aree su cui le opere medesime sono localizzate.*

## **15 Quali interventi possono essere realizzati in un'area classificata a pericolosità media P2?**

*Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere realizzati, oltre a tutti gli interventi già ammessi nelle aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4, anche tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici (generali e attuativi) vigenti alla data di approvazione del PAI 4Bacini (1.12.2012), alla data di adozione del PAI FELLA (1.12.2012) e alla data di approvazione del PAI (22.07.2011). Le amministrazioni comunali sono tenute alla verifica:*

- ❑ *della compatibilità dei medesimi interventi, anche attraverso l'adozione di idonee soluzioni costruttive, con le situazioni di pericolosità (idraulica e geologica) individuate dal PAI per le aree interessate;*
- ❑ *della conformità degli interventi alle disposizioni comuni dettate dall'art 8 per tutte le aree pericolose (vedi **FAQ** n. 9).*

## **16 Si possono realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree classificate dal PAI come pericolose e/o zone di attenzione?**

*Nelle sole aree classificate a pericolosità media P2 e moderata P1, così come nelle zone di attenzione, gli interventi che comportano la realizzazione di locali interrati o seminterrati possono essere previsti, a fronte di un'apposita relazione predisposta da tecnici abilitati, con il necessario approntamento di cautele ispirate a finalità di difesa e incolumità. Per chiarimenti sull'applicazione della norma relativa a tali interventi vedasi il parere espresso dal Comitato tecnico n. 2dis/2013, all'indirizzo [http://www.alpiorientali.it/files/parere\\_02dis-2013.pdf](http://www.alpiorientali.it/files/parere_02dis-2013.pdf).*

## **17 Si possono realizzare interventi previsti dal "Piano casa" della Regione del Veneto in un'area perimetrata dal PAI?**

*L'articolo 9, comma 1, lett. g) della L.R. n. 14/2009 s.m.i. esclude l'applicazione della disciplina del Piano casa per gli interventi ricadenti in aree dichiarate ad "alta" pericolosità idraulica che nella terminologia utilizzata dal PAI coincidono con quelle a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4. Nelle altre aree pericolose (P1 e P2) così come nelle zone di attenzione dovranno comunque essere osservate le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 8 del PAI (vedi **FAQ** n. 9) finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità.*

## **18 Si possono apportare modifiche ai PAI?**

*I PAI possono essere oggetto di aggiornamenti nonché di integrazioni puntuali e circoscritte in tutti i casi previsti dall'articolo 6: errori materiali, carenze e/o imprecisioni degli elaborati; realizzazione di adeguati interventi di mitigazione; nuove conoscenze derivanti da studi specifici o indagini circostanziate; verificarsi di nuove situazioni di dissesto. In tali casi l'interessato,*

*pubblico o privato, può presentare al competente ufficio regionale un'istanza tecnicamente motivata comprensiva della proposta di modifica e di tutta la documentazione a sostegno (documentazione tecnica, quale ad esempio la geometria del territorio disponibile e/o gli esiti della modellazione idraulica e/o la relazione geologica e/o il rilievo topografico di dettaglio, documentazione storica, materiale fotografico etc). L'iter procedurale segue poi le diverse fasi previste dall'art. 6 per ciascun caso.*

## **19 Che cos'è il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), previsto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE?**

*Il PGRA è un Piano coordinato a livello distrettuale e riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio derivante da alluvioni ed in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni ed i sistemi di allertamento.*

## **20 Quali sono le differenze tra i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI), attualmente vigenti e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), richiesto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE?**

*I vari PAI attualmente previsti sono stati predisposti a scala di bacino idrografico dei fiumi di competenza rispettivamente dalle Autorità di bacino regionali, interregionali e nazionali, nonché dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano, mentre il PGRA viene predisposto a scala di distretto delle Alpi Orientali, cioè sotto il coordinamento di un unico soggetto e con la convergenza delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome presenti nel Distretto. Il PGRA ha la preminente finalità di governo dei possibili eventi alluvionali, quindi con ampi risvolti riferiti all'azione di protezione civile, i PAI sono stati, invece, concepiti con finalità di prevenzione principalmente riferite al governo del territorio e di conseguenza costituiscono fondamentale riferimento per la pianificazione urbanistica (PTCP, PAT, PATI, ecc.)*